



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

MIURAOODRVE/UFF.III/10804/C7A

VENEZIA, 4 settembre 2014

AI DIRIGENTI degli UFFICI SCOLASTICI
TERRITORIALI
DEL VENETO
L O R O S E D I

AI DIRIGENTI delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE
di ogni ordine e grado –
LORO SEDI

e, p.c.

AI RAPPRESENTANTI REGIONALI delle OO. SS. –
L O R O S E D I

AL SITO INTERNET U.S.R. SEDE

OGGETTO: A.s. 2014/15– Indicazioni per uniformare le operazioni di assunzione a tempo determinato del personale docente, educativo e ATA.
C.M. n. 8481 del 27 agosto 2014

Al fine di organizzare in maniera ordinata ed omogenea le operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato, si forniscono le seguenti indicazioni, che tengono conto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 131 del 13.06.2007 (Regolamento supplenze personale docente ed educativo), nel D.M. n. 430 del 13.12.2000 (regolamento supplenze personale ATA), nonché nella citata C.M. n. 1878 del 30.8.2013 .

PERSONALE DOCENTE

CALENDARIO OPERAZIONI

Si raccomanda di concludere le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche entro il termine del 10 settembre p.v, già indicato nella nota di questa Direzione prot. n. 9789 dell'8 agosto 2014 concernente le indicazioni operative per l'effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato e comunque prima della data d'inizio delle lezioni.

PIANO DELLE DISPONIBILITÀ PROVINCIALI

Con riferimento all'art. 28 del CCNL 29.11.2007, per cattedra si intende il posto ad orario intero e precisamente:

- per la scuola dell'infanzia: 25 ore settimanali;
- per la scuola primaria: 24 ore settimanali(di cui 2 di programmazione);
- per la scuola secondaria di 1° e 2° grado: 18 ore settimanali.

Come di consueto, il piano delle disponibilità a carattere provinciale, da coprire mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, è costituito da:

- cattedre intere, costituite all'interno della medesima istituzione scolastica;
- cattedre intere tra più scuole (c.d. cattedre orario esterne);



- spezzoni residui, superiori alle 6 ore, che possono o meno essere abbinati tra loro da parte di codesti Uffici.

Nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono da considerare cattedre intere, e come tali da retribuire, se disponibili per supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche, anche quelle costituite in organico di diritto, e confermate in organico di fatto, con orario leggermente inferiore alle 18 ore e comunque non inferiore alle 15, a causa dell'impossibilità, in relazione alla consistenza degli spezzoni disponibili nella stessa scuola, di raggiungere l'orario di cattedra.

Non fanno parte dei posti disponibili a livello provinciale le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non abbiano contribuito a costituire cattedre orario esterne o posti orario.

CRITERI per la COSTITUZIONE di CATTEDRE ORARIO ESTERNE

Gli Uffici Scolastici territoriali, nella costituzione delle cattedre esterne, procederanno ad abbinare le ore nel seguente ordine:

- ore residue poste nello stesso comune appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;
- ore residue poste nello stesso comune appartenenti a istituzioni scolastiche diverse;
- ore residue poste in comuni diversi appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;
- ore residue poste in comuni diversi appartenenti ad istituzioni Scolastiche diverse.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 131 del 13.6.2007 (Regolamento supplenze), potranno essere abbinate ore presenti in non più di tre sedi scolastiche, poste in non più di due comuni e si dovrà tener presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico.

Si consiglia di costituire il maggior numero possibile di cattedre esterne, consentito dall'applicazione dei criteri sopra riportati, in modo da limitare il numero degli spezzoni isolati.

SPEZZONI RESIDUI PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Come è noto alle SS.LL., l'art. 1, comma 4, del citato D.M. n. 131 del 13.6.2007 prevede che le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non abbiano contribuito a costituire cattedre o posti orario siano "restituite" ai Dirigenti Scolastici i quali, in applicazione dell'art. 22, comma 4 della legge Finanziaria 28.12.2001 n. 448, dopo la conclusione delle operazioni di supplenza a livello provinciale, le assegneranno, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di abilitazione, nel seguente ordine:

- prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
- successivamente, al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con orario completo, attribuendo fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo;
- infine, nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue dopo le precedenti operazioni, le ore stesse saranno attribuite a nuovi supplenti mediante l'utilizzo delle graduatorie di istituto.

Si precisa che i posti orario sono da intendere gli spezzoni inferiori alle 18 ore e superiori alle 6, residuati nella stessa scuola per la stessa classe di concorso, dopo la costituzione delle



cattedre intere, sia interne che esterne, formati dalla somma di più contributi orari sia inferiori che superiori alle 6 ore (es. ore 14 ore date dalla somma di due spezzoni di 6 e 8 ore).

Si evidenzia che l'assegnazione degli spezzoni fino a 6 ore, secondo la procedura descritta, deve riferirsi a spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dal frazionamento delle cattedre.

POSSIBILI SCELTE DA PARTE DEGLI ASPIRANTI CONVOCATI

- a) Scelta cattedre, spezzoni o abbinamenti tra spezzoni - Scuola secondaria di 1° e 2° grado
Gli aspiranti di scuola secondaria di 1° e 2° grado possono scegliere:
- una cattedra intera (interna all'istituto oppure tra due o più istituti);
 - un singolo spezzone superiore a 6 ore ;
 - un raggruppamento di 2 spezzoni, ciascuno dei quali superiore a 6 ore, proposto dall'Ufficio Scolastico territoriale;
 - possono altresì abbinare 2 spezzoni residui, ciascuno dei quali superiori a 6 ore, non già abbinati e non costituenti cattedra, nonché modificare gli eventuali raggruppamenti, formati da spezzoni superiori alle 6 ore, non costituenti cattedra, già proposti dall'U.S.T.
 - Non è consentito, invece, modificare le cattedre orario esterne già costituite.

Nell'ipotesi in cui gli aspiranti scelgano di abbinare residui orari non già accorpati dall'U.S.T. oppure di modificare quelli, non costituenti cattedra, già abbinati, deve essere tenuto in considerazione il criterio della facile raggiungibilità, in relazione alla rete stradale e alla presenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto in modo da non compromettere la funzionalità del servizio nelle scuole coinvolte.

b) Scelta spezzoni o abbinamenti tra spezzoni - scuola infanzia.

Eventuali abbinamenti tra spezzoni nella scuola dell'infanzia saranno disposti esclusivamente dalle SS.LL., sentiti i Dirigenti Scolastici per accertarne la compatibilità oraria. Agli aspiranti pertanto sarà possibile scegliere un singolo spezzone o un abbinamento già disposto dall'U.S.T.

Non sarà consentito quindi abbinare due spezzoni non già precedentemente aggregati dall'UST, essendo già stata accertata l'incompatibilità tra gli orari delle scuole coinvolte.

c) Scelta spezzoni o abbinamenti tra spezzoni - scuola primaria

Relativamente alla scuola primaria le SS.LL. terranno in considerazione eventuali segnalazioni dei dirigenti scolastici in merito a problemi di incompatibilità oraria tra spezzoni residui della propria scuola con spezzoni di altre scuole.

Qualora non vengano segnalate tali incompatibilità, le SS.LL. possono abbinare tali spezzoni per formare posti ad orario completo tra più scuole.

Gli spezzoni isolati, non abbinati dalle SS.LL., possono comunque essere accorpati dagli aspiranti in modo tale da non compromettere la funzionalità del servizio nelle scuole coinvolte.

d) Part-time.

Com'è noto l'art. 73 del decreto legge n. 112 del 25.6.2008 convertito in legge n. 133 del 6.8.2008, successivo alla sottoscrizione del CCNL 29.11.2007, ha modificato il regime giuridico del part - time nel senso che la sua concessione non è automatica ma è di competenza del Dirigente scolastico.

Per tale motivo, gli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part - time, non potranno in sede di convocazione scegliere una porzione di posto



intero disaggregando cattedre interne o cattedre tra più scuole, ma dovranno invece scegliere posti interi, e quindi rivolgersi Dirigente scolastico per ottenere il regime orario ridotto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 39 del CCNL sottoscritto il 29.11.2007, possono essere costituiti rapporti part-time nel limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva provinciale della classe di concorso o posto di riferimento e che, di norma, l'orario part-time deve essere pari al 50% dell'orario a tempo pieno previsto per le varie tipologie di scuola tenendo conto, nella scuola secondaria, della consistenza degli spezzoni indivisibili, al fine di assicurare l'unicità del docente ai sensi di quanto disposto dal citato art. 39, 3° comma del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

Tale orario part -time potrebbe pertanto non ammontare esattamente al 50% dell'orario a tempo pieno, ma essere superiore o inferiore a tale orario.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

Ore programmazione

Come precisato nella CM. n. 8481 del 27.8.2014, i posti, gli spezzoni orario e i posti part -time da conferire al personale non di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione, da indicare nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio: 1 ora a partire da 11 ore fino a 21 ore (anche quando le stesse derivino dalla somma di due spezzoni), 2 ore per 22 ore di insegnamento.

Posti e ore di lingua inglese

I posti e le ore di lingua inglese nella scuola primaria, che non è stato possibile attribuire ai docenti titolari e/o in servizio nella scuola e nemmeno coprire con aspiranti neo assunti in ruolo o con supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche da GAE provinciali in quanto sprovvisti dei requisiti indicati dall'art.7, comma 8 del D.M. n. 131 del 13.6.2007 per insegnare tale lingua, saranno coperti dai Dirigenti scolastici, mediante contratti fino al termine delle attività didattiche, da stipulare nei confronti degli aspiranti in possesso dei predetti requisiti, inclusi nelle graduatorie di circolo o istituto.

COPERTURA POSTI DI SOSTEGNO SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Come previsto dall'art. 6 del regolamento, i posti di sostegno ad alunni disabili devono essere coperti mediante scorrimento degli specifici elenchi dei docenti specializzati tratti dalle graduatorie provinciali ad esaurimento.

In caso di esaurimento dei citati elenchi, i posti di sostegno devono essere conferiti dai Dirigenti scolastici utilizzando gli appositi elenchi tratti dalle graduatorie d'istituto, compilati secondo le indicazioni riportate nell'art. 6 del D.M. n. 131 del 13.6.2007 (regolamento supplenze).

Relativamente alla scuola secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento dello specifico elenco dell'area disciplinare, si dovrà effettuare lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari (compilando un unico elenco graduato, tenendo conto dell'ordine di fascia e del punteggio degli aspiranti interessati), sia per le nomine da disporre da graduatorie ad esaurimento provinciali che per quelle da effettuare da graduatorie d'istituto, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del regolamento citato.

Qualora si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, sia inclusi che non inclusi nelle graduatorie d'istituto, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, per la scuola dell'infanzia e primaria, e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto,



secondo l'ordine prioritario di fascia, se trattasi di scuola secondaria di primo o di secondo grado, con gli stessi criteri adottati per la formazione degli elenchi di sostegno.
Per la scuola secondaria di secondo grado si dovrà procedere senza distinzione tra le 4 aree disciplinari.

Conseguimento tardivo titolo di specializzazione sostegno

Si evidenzia che il personale già incluso nelle graduatorie d'istituto che ha conseguito tardivamente il titolo di specializzazione, può produrre domanda per essere inserito in coda agli elenchi di sostegno allegati alle graduatorie d'istituto, secondo le modalità indicate nella citata C.M. n. 8481 del 27 agosto 2014.

Al fine di garantire il più possibile la copertura dei posti di sostegno con personale specializzato prima dell'avvio delle lezioni, si invitano gli aspiranti che hanno conseguito tardivamente il titolo in questione a produrre domanda entro e non oltre il prossimo 10 settembre.

Si rammenta che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione o la specializzazione per alunni disabili tramite la frequenza dei corsi speciali di cui al D.M. 21/05, sono obbligati a stipulare i contratti a tempo determinato con priorità su posti di sostegno.

La rinuncia alla proposta di assunzione su posto di sostegno equivale pertanto anche a rinuncia su posto comune e comporta l'impossibilità di nomina su tale ultima tipologia di posto, tranne che non si tratti di insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex DM 21/05.

COPERTURA POSTI ACCANTONATI A FAVORE DOCENTI INCLUSI CON RISERVA GRADUATORIE DI MERITO CONCORSI A CATTEDRE DDG 82/2012

I posti accantonati a favore dei docenti inclusi con riserva nelle graduatorie di merito dei concorsi citati, in possesso di provvedimento cautelare favorevole del giudice amministrativo, saranno coperti con nomina fino all'avente titolo, mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento provinciali.

EFFETTI ACCETTAZIONI – RINUNCE – MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO ABBANDONO DEL SERVIZIO

Si ritiene utile richiamare gli effetti previsti dal D.M. n. 131/2007, nonché dalla C.M. n. 8481 del 27 agosto 2014, per ognuna delle tipologie di comportamento suindicate:

a) Accettazione

L'accettazione, in forma scritta e senza riserve, di una proposta di assunzione, effettuata personalmente o tramite persona munita di delega, anche in caso di delega al Dirigente dell'UST o al Dirigente scolastico della "Scuola Polo", comporta l'impossibilità di accettare altre proposte di assunzione da graduatorie ad esaurimento, per lo stesso o per altro insegnamento.

E' fatta salva la possibilità, prevista dall'art. 3, 5° comma del D.M. 131/2007, esclusivamente prima della stipula del contratto, di rinunciare alla nomina fino al 30 giugno, già accettata, per accettare una successiva proposta di nomina per supplenza fino al 31 agosto, per lo stesso o altro insegnamento.

b) Rinuncia

La rinuncia scritta ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comporta l'impossibilità di accettare eventuali altre proposte, per disponibilità sopravvenute, per lo stesso insegnamento.

Consente invece di accettare proposte di assunzione per altri insegnamenti.



E' consentito lasciare una supplenza temporanea conferita dal Dirigente scolastico per accettare una nomina fino all'avente titolo esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.

Il personale che non è già in servizio per supplenza temporanea fino al termine delle lezioni e oltre, ha facoltà, fino al 30 aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro fino al termine delle lezioni e oltre.

c) Mancata assunzione in servizio

La mancata assunzione in servizio, dopo l'accettazione, effettuata anche mediante delega, comporta l'impossibilità di conseguire supplenze, sulla base sia delle graduatorie ad esaurimento che di circolo e istituto, per il medesimo insegnamento.

d) Abbandono del servizio

L'abbandono del servizio comporta l'impossibilità di conseguire supplenze, sia sulla base sia delle graduatorie ad esaurimento che di circolo/istituto, per tutti gli insegnamenti.

DIVIETO RIFACIMENTO OPERAZIONI

Si richiama l'attenzione su quanto precisato all'art. 3, comma 4 del D.M. 131/07 in base al quale l'accettazione in forma scritta e priva di riserve della proposta di assunzione, rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.

Pertanto le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, devono essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, che devono riguardare innanzitutto gli aspiranti che hanno titolo al completamento d'orario, e poi gli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione, salvo quanto specificato nel paragrafo successivo.

IPOTESI DI RICONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI - art. 3, comma 5 D.M. n. 131 del 13.6.2007.

Come già evidenziato nel paragrafo "accettazione", l'art. 3, 5° comma, del D.M. 131/2007, in deroga al principio generale che non consente la riconvocazione degli aspiranti in caso di disponibilità successive, prevede che il docente che ha già accettato una supplenza fino al termine delle attività didattiche per esaurimento, al suo turno, delle cattedre disponibili fino al 31.8.2015, debba essere riconvocato e possa rinunciare, senza penalizzazione, alla nomina già accettata, esclusivamente per accettare una successiva proposta contrattuale, per supplenza annuale fino al 31.8.2015, per il medesimo o diverso insegnamento.

COMPLETAMENTO D'ORARIO

L'art. 4 del D.M. 131/2007 e l'art. 40, comma 7 del CCNL 29.11.2007 prevedono, per gli aspiranti cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, il diritto al completamento d'orario anche mediante frazionamento delle cattedre.

Tale completamento, per il personale docente della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, cumulando ore della stessa e di altra classe di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all'esistenza di adeguati mezzi di trasporto.

Coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto per mancanza di posti interi, oltre ad essere riconvocati in caso di successive disponibilità di cattedre complete vacanti, come previsto dal citato art. 3, comma 5 del DM n.131/2007, possono rinunciare allo spezzone per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto. E' comunque fatta salva la possibilità di completare l'orario sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d'istituto per la stessa ed altre classi di concorso.



Gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, hanno titolo a completare l'orario, per la medesima classe di concorso, unicamente da graduatorie d'istituto.

Conservano comunque titolo a completare l'orario, sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d'istituto, in presenza di disponibilità relative ad altre classi di concorso.

Il completamento d'orario per coloro che hanno scelto uno spezzone pur essendo disponibili anche posti interi non può comunque avvenire frazionando le cattedre ma solo in presenza di spezzoni disponibili.

CONFERIMENTO SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI

Accantonamenti

La CM n. 8481 del 27 agosto 2014 disciplina il conferimento delle supplenze nei Licei Musicali e Coreutici con riferimento all'art. 6 bis dell'ipotesi di Contratto nazionale concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale di ruolo per l'a.s.2014/15, sottoscritta il 26 marzo 2014.

Detto articolo prevede che i docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche nei predetti Licei, per gli insegnamenti di "Esecuzione e interpretazione" e "Laboratorio di musica d'insieme", appartenenti alle classi di concorso A077, A031 e A032, in possesso degli specifici requisiti elencati nel citato art.6 bis, possono produrre, entro il 5 settembre, al competente Dirigente Scolastico e all'Ufficio Scolastico territoriale, domanda di accantonamento per la conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell'a.s.2013/14 o negli anni precedenti.

Conferimento supplenze

Successivamente alla fase dell'accantonamento e dopo le eventuali ulteriori utilizzazioni previste dal predetto art. 6 bis, da disporre da parte degli UST, i competenti Dirigenti scolastici procedono alla copertura degli eventuali posti residui mediante lo scorrimento delle graduatorie d'istituto compilate ai sensi della nota del MIUR 7061 dell'11 luglio 2014.

Per ulteriori aspetti della complessa materia, si fa riferimento a quanto contenuto nella più volte citata nota del MIUR n. 8481 del 27 agosto 2014.

PERSONALE A.T.A

Relativamente alle nomine annuali del personale ATA, si richiama quanto precisato dal MIUR con la citata nota prot.n. 8481 del 27 agosto 2014 in merito alla tipologia di graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Si ricorda che l'accettazione di una proposta di una supplenza annuale o di una supplenza fino al termine dell'attività didattica non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. Pertanto qualora non fosse possibile completare l'orario, è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.

COSTITUZIONE RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME



L'art. 44, ultimo comma, del CCNL Comparto Scuola, prevede la possibilità, anche per il personale ATA, di assunzione a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Nello specifico, tale articolo prevede che possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale entro il limite del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA.

Prevede inoltre che l'orario del posto part-time non può essere inferiore al 50% di quello a tempo pieno. Di conseguenza i contratti part-time, entro il limite del 25% soprarichiamato, potranno essere stipulati per un orario pari ad almeno 18 ore settimanali.

Tuttavia l'art. 73 del decreto legge n. 112 del 25.6.2008 convertito in legge n. 133 del 6.8.2008, successivo alla sottoscrizione del CCNL 29.11.2007, ha modificato il regime giuridico del part-time nel senso che la sua concessione non è automatica ma è di competenza Dirigente scolastico.

Per tale motivo, agli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part-time, non sarà consentito in sede di convocazione scegliere una porzione di posto intero disaggregando tali posti, ma scegliere posti interi e quindi rivolgersi al Dirigente scolastico per ottenere il regime orario ridotto.

COSTITUZIONE POSTI INTERI DERIVANTI DA PART-TIME O DA AGGREGAZIONE DI FRAZIONI DI POSTO AUTORIZZATE ALLE SCUOLE, IN ORGANICO DI FATTO, IN MANIERA FRAZIONATA

Analogamente ai precedenti anni scolastici, è possibile costituire posti interi utilizzando più disponibilità derivanti da part-time o da frazioni di posti assegnate alle scuole in aggiunta all'organico di diritto.

Nel merito si forniscono le seguenti indicazioni:

- i posti ad orario intero derivanti dall'abbinamento di due frazioni residue devono essere costituiti prioritariamente all'interno della stessa istituzione scolastica;
- gli abbinamenti devono essere determinati dall'UST, solo dopo avere accertato la compatibilità oraria e di tipologia (orizzontale, verticale) sentiti i dirigenti scolastici interessati, anche se trattasi di frazioni orarie presenti nella stessa scuola.
Nel caso in cui non vi sia compatibilità, non si procederà alla costituzione di posti interi.

I posti costituiti da aggregazione di due frazioni residue, una volta accertata la compatibilità oraria e di tipologia, potranno essere costituiti tra non più di due scuole, abbinando preferibilmente posti relativi alla medesima tipologia di part-time (orizzontale/verticale) e alla medesima tipologia di istituzione scolastica, secondo il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e alla presenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto.

INDICAZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI PERSONALE

ASSUNZIONI BENEFICIARI RISERVE LEGGE 12 marzo 1999 n. 68 (INVALIDI E ORFANI)

Si ritiene utile mettere in evidenza le diverse fasi da seguire per effettuare correttamente le assunzioni dei beneficiari delle categorie protette.

- 1) Innanzitutto è necessario verificare, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo e dopo le recenti nomine in ruolo disposte, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% - Orfani e categorie equiparate - coniuge superstite deceduti per fatto di lavoro o a causa dell'aggravarsi delle infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 407/98 - :1%), distinte per tipologia di personale e nella scuola secondaria per classi di concorso, non siano sature;
- 2) si procederà quindi al calcolo dei posti da destinare ai riservisti, che va effettuato soltanto sui posti ad orario intero, tenendo presente che a tali aspiranti (invalidi +



- orfani e categorie assimilate) va attribuito fino a un massimo del 50% dei posti disponibili. In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari l'unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti;
- 3) le SS.LL., una volta determinato il numero di posti da destinare ai riservisti, effettueranno le nomine in proporzione alle percentuali previste dalla legge n. 68/99 che prevede per gli invalidi il 7% e per gli orfani l'1%;
 - 4) la graduatoria ad esaurimento, deve essere considerata come unica graduatoria ai fini della copertura dei posti riservati ai beneficiari della legge 68/99;
 - 5) Gli aspiranti riservisti hanno titolo alla nomina su posti interi, se disponibili; nel caso in cui residuino solo posti ad orario ridotto, al riservista sarà conferito lo spezzone di maggior consistenza;
 - 6) le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 407/98, equiparate agli orfani, hanno diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, limitatamente ai posti da attribuire ai riservisti.

TIPOLOGIA DI POSTI SU CUI EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA ANNUALE (FINO AL 31 AGOSTO 2014) E FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (30 GIUGNO 2014) PER IL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO E ATA

Ai sensi di quanto disposto dal D.M. n. 131/2007 e dal DM n.430/2000 si procede alla copertura dei posti, in relazione alla loro diversa tipologia :

- con contratto di supplenza annuale (fino al 31 agosto 2015) per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti, cioè privi di titolare, costituiti in organico di diritto e residuati dai trasferimenti;
- con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2015 per la copertura delle cattedre e dei posti non vacanti, cioè coperti da titolari in servizio altrove (in comando, assegnazione provvisoria, utilizzazione, ecc) o in aspettativa per mandato parlamentare, amministrativo, esonero sindacale, per coniuge all'estero, dottorato ricerca ecc. per l'intera durata dell'anno scolastico e comunque fino al 30 giugno 2015, nonché per la copertura delle cattedre e posti costituiti in organico di fatto per aumento del numero delle classi e degli alunni.
Parimenti si procede con la stipula di contratti fino al termine delle attività didattiche per la copertura di ore residue inferiori all'orario di cattedra o a posto intero.

GESTIONE OPERAZIONI TRAMITE "SCUOLE POLO" E DELEGA SOTTOSCRIZIONE ATTI INDIVIDUAZIONE DESTINATARI CONTRATTI A T.D.

Com'è noto l'art. 9, comma 19 della legge 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, ha fissato al 31 agosto il termine entro il quale gli Uffici territorialmente competenti devono concludere le operazioni di loro competenza, compresa l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche mediante utilizzo delle graduatorie provinciali.

Dal 1° settembre l'individuazione e la nomina dei predetti destinatari è di competenza dei Dirigenti scolastici delle "scuole, polo".

Lo scrivente, con la presente nota, ha concesso la possibilità alle SS.LL., in relazione ai tempi necessari a definire le numerose e complesse operazioni di avvio dell'anno scolastico, ad



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

ultimare quelle relative al conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, mediante utilizzo delle graduatorie provinciali, entro il 10 settembre 2014. Tutte le operazioni svolte oltre il 31 agosto, rientrano, come precisato, nella competenza dei Dirigenti scolastici delle "scuole polo" e non necessitano di delega da parte dei Dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali.

Si raccomanda alle SS.LL. di adoperarsi affinché, nell'affidare la gestione delle operazioni riguardanti più classi di concorso e/o tipologie d'insegnamento ai Dirigenti dei poli scolastici, sia garantito il più possibile, agli aspiranti inclusi in più graduatorie, di avere il quadro completo delle disponibilità nello stesso polo. Ciò anche al fine di snellire le predette operazioni ed evitare interruzioni per assumere notizie presso altri poli.

Per quanto non specificato nella presente circolare si rinvia alla citata nota del MIUR prot. n. 8481 del 27 agosto 2014.

Si ringraziano le SS.LL. e il personale di codesti Uffici per l'indispensabile e preziosa collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
f.to Rita Marcomini

RM/